

# Statuto dell'associazione "Piacenza Oltre"

## SEDE E FINALITA DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 1. Denominazione

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Piacenza Oltre", enunciabile anche "PIACENZA OLTRE" o "P.O.", di seguito anche "l'Associazione".

### Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Piacenza.

### Articolo 3. Scopo

L'Associazione "Piacenza Oltre" ha come riferimento i principi fondamentali della Costituzione Italiana e intende contribuire alla piena attuazione dei valori di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale dei cittadini e completo sviluppo della persona umana. Per questi motivi l'associazione si propone di:

- svolgere le proprie azioni nell'esclusivo interesse della comunità;
- promuovere la conoscenza dei problemi della città (di ordine sociale, economico, ambientale, culturale...);
- svolgere attività di formazione e di ricerca su tematiche di rilevanza politica;
- favorire la partecipazione attiva alla vita cittadina;
- sostenere iniziative a favore della qualità della vita, del benessere delle persone, dell'ambiente e degli animali;
- partecipare attivamente alla realtà locale anche attraverso proposte e iniziative politiche da presentare alle istituzioni competenti;
- porsi come interlocutore dell'Amministrazione Comunale e di altri Enti preposti di riferimento nei vari ambiti.

## ORGANI ASSOCIATIVI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 4. Organi associativi e cariche dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci, costituita dai Soci regolarmente iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ha potere consultivo e deliberativo;
- il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci con funzioni di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- il Presidente, eletto dal Consiglio come garante del perseguimento delle finalità ed obiettivi dell'Associazione, ha funzioni direttive e rappresentative.

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica due anni e al termine del loro mandato sono rieleggibili. I candidati eletti terranno l'ufficio per la durata del loro mandato e fino a che i loro successori non siano stati eletti e qualificati.

Tutte le cariche dell'Associazione sono svolte in modo gratuito. Nessun membro dell'Associazione riceverà alcun guadagno pecuniario, beneficio economico o profitto dalle attività, dai conti finanziari e dalle risorse dell'Associazione.

#### **Articolo 5. Diritti e doveri dei soci**

L'appartenenza all'Associazione è volontaria e aperta a coloro che condividono i principi contenuti nella Carta dei Valori dell'Associazione.

I soci sono suddivisi in categorie:

- soci ordinari;
- soci ordinari junior;
- soci sostenitori.

Le persone fisiche che intendono aderire all'Associazione devono rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e di impegnarsi ad osservare il presente Statuto, la sottoscrizione della Carta dei Valori e del Regolamento, corredata dalla ricevuta del pagamento della quota sociale per l'esercizio nel quale si effettua la domanda e da copia di un documento di identità in corso di validità o di un documento equipollente ai sensi dell'articolo 35, secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445.

Nella suddetta domanda di ammissione, è indicata la categoria di socio alla quale si intende aderire. La scelta è libera, ad eccezione della categoria "soci ordinari junior" per cui si prevede che il richiedente l'ammissione non abbia compiuto trent'anni.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare a maggioranza in ordine alla domanda di ammissione di nuovi aderenti e deve esprimere il suo parere a riguardo entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. In assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine prestabilito, la richiesta si intende accolta.

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, intervenendo alle manifestazioni da questa organizzate, usufruendo delle strutture che ad essa fanno capo, assistendo alle assemblee. Tutti i soci ordinari e i soci ordinari junior che abbiano compiuto diciotto anni hanno pari diritto ad accedere alle cariche dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Gli associati hanno l'obbligo di pagare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini per la redazione del Rendiconto Finale di Gestione.

La quota associativa è valida per l'esercizio a cui si riferisce.

La qualità di Socio si perde per decesso, rinuncia e/o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Il Socio è escluso quando:

- il Socio sia in ritardo di più di sei mesi nel pagamento della quota associativa;
- il Socio svolga attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione;
- il Socio non ottemperi alle disposizioni statuarie o alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- le sue azioni siano manifestamente in contrasto con la Carta dei Valori dell'Associazione;
- il Socio abbia subito una condanna definitiva che prevede l'interdizione legale.

Ciascun Socio può proporre l'esclusione di un altro Socio mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo indicando le cause di esclusione.

L'esclusione è valutata ed eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato mediante raccomandata A/R all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può presentare ricorso all'Assemblea mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione.

In caso di dimissioni, il socio dimissionario deve comunicare le sue decisioni per iscritto al Consiglio Direttivo e la richiesta, se accettata dal Consiglio, ha effetto immediato.

Gli associati che per qualunque ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere il rimborso dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di associato è personale ed intrasmissibile a qualunque titolo.

I Soci ordinari junior minorenni ed i soci sostenitori hanno il diritto ad assistere alle Assemblee dei Soci.

I soci ordinari e i soci ordinari junior maggiorenni hanno il diritto di assistere alle Assemblee dei Soci dove possono esprimere il proprio voto e di accedere alle cariche dell'Associazione.

Tutti i soci indistintamente hanno gli stessi doveri.

L'attività dei soci è svolta in modo volontario e gratuito. Non è ammessa alcuna distribuzione di utili o di alcun compenso al di fuori del rimborso spese per le attività svolte per nome e per conto dell'Associazione nel limite di € 500,00.

#### **Articolo 6. L'Assemblea dei Soci**

I soci sono convocati dal Presidente del Consiglio Direttivo in seduta ordinaria obbligatoriamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, o comunque in modo che sia garantita la tracciabilità della convocazione, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In tale avviso deve essere indicato l'Ordine del Giorno dell'Assemblea. Ciascun Socio può proporre istanze inerenti all'Assemblea a condizione che ne dia comunicazione agli altri soci entro 2 giorni antecedenti l'adunanza secondo le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Ciascun Socio ordinario ha il diritto di presentare un'istanza al Consiglio Direttivo in cui propone la convocazione dell'Assemblea. Nell'istanza devono essere indicate le generalità del socio nonché i motivi della necessità della riunione.

#### **Articolo 7. Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera sul rendiconto finanziario ed economico dell'esercizio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche allo Statuto, sull'approvazione del Regolamento e della Carta dei Valori e su tutte le questioni ad essa deputate per legge o per statuto.

#### **Articolo 8. Modalità di svolgimento delle riunioni dell'Assemblea**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a. sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo nel numero fissato dal presente statuto;
- b. sull'approvazione del programma di attività dell'Associazione;
- c. sull'approvazione del bilancio;
- d. su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci aventi diritto di voto intervenuti. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto presenti o rappresentati dai Soci per delega scritta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera quando siano intervenuti almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto intervenuti. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di due terzi dei Soci aventi diritto presenti o rappresentati dai Soci per delega scritta.

Tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di Associazione hanno diritto di assistere all'Assemblea, sia in seduta ordinaria sia straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un Presidente facente funzione, eletto dall'Assemblea a votazione palese. Il Presidente dell'Assemblea nomina, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di Segretario dell'Assemblea.

Il Segretario del Consiglio Direttivo redige il verbale dell'Assemblea. Esso deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario stesso ed eventualmente dagli scrutatori.

I soci che hanno diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci, anche se membri del Consiglio.

I delegati sono tenuti a dimostrare la propria legittimazione presentando documento scritto. L'Associazione acquisisce la delega agli atti sociali. La stessa persona non può rappresentare più di due associati. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Per consentire al socio ordinario di esercitare i suoi diritti di elettorato attivo/passivo, l'Assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

È pertanto necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Articolo 9. Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti tra i soci dall'Assemblea. Essi restano in carica per due esercizi e comunque fino alla nomina dei nuovi consiglieri. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo deve essere costituito in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i sessi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente. Nel caso di decesso o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio può nominare come sostituto il primo dei non eletti che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Qualora ciò non fosse possibile si procede ad elezioni suppletive.

La qualità di membro del Consiglio Direttivo non libera dagli obblighi di versamento della quota associativa annuale.

### **Articolo 10. Funzioni del Consiglio**

Il Consiglio Direttivo dispone dei più ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso promuove e sviluppa le attività dell'Associazione, delibera annualmente, contestualmente alla redazione del rendiconto finale di gestione nei termini previsti dallo statuto, sull'importo della quota di associazione annuale. Decide in ordine al Documento di Programmazione che stabilisce le modalità in cui l'associazione intende perseguire i propri obiettivi, predispone obbligatoriamente il rendiconto finale di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, redige il Regolamento e la Carta dei Valori dell'Associazione, delibera sull'istituzione e la chiusura di sedi periferiche e annualmente ne verifica l'attività, può chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri la gestione delle attività inerenti ad uno degli scopi sociali, come pure l'organizzazione di una o più manifestazioni sociali.

### **Articolo 11. Modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio**

Il Consiglio può riunirsi tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o qualora sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque obbligatoriamente ogni tre mesi per la gestione ordinaria e una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo e deliberare sull'importo della quota di Associazione annuale.

Il Presidente nomina un Segretario e un Tesoriere all'interno del Consiglio che rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Un membro del Consiglio Direttivo può ricoprire entrambe le cariche sopra elencate.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata a/r o telefax o e-mail.

La presenza del Presidente è indispensabile per lo svolgimento del Consiglio. Alla riunione deve altresì partecipare un Segretario: qualora il Segretario nominato dal Presidente non sia presente, il Consiglio nomina un Segretario Supplente tra gli intervenuti al Consiglio. In questo caso, il Presidente stesso può essere nominato Segretario Supplente dell'incontro.

Il Segretario redige il verbale che è poi firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le deliberazioni sopra indicate risultano validamente assunte se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio e se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei risultati della votazione, il voto del Presidente del Consiglio Direttivo risulta determinante.

Qualora uno o più Soci siano stati eletti rappresentanti presso gli enti locali, essi hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, previa autorizzazione del Presidente e regolare convocazione.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, avendo ricevuto via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione.

## **Articolo 12. Funzioni del Presidente**

Il Presidente è il principale direttore esecutivo dell'Associazione e delle decisioni del Consiglio Direttivo ed assolve agli incarichi che sono consueti per tale funzione. Egli cura la regolare attività dell'Associazione e ne promuove lo sviluppo. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente.

Egli convoca e presiede come membro d'ufficio tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne fa eseguire le deliberazioni; firma gli atti ufficiali.

Il Presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Cura i rapporti con i referenti esterni ed in tal caso può avvalersi della collaborazione di uno dei Consiglieri.

## **FINANZA E QUESTIONI AMMINISTRATIVE**

### **Articolo 13. Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da:

- a. quote e contributi dei soci;
- b. eredità, donazioni e legati;

- c. contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali (anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari);
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, celebrazioni e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con la qualifica di ente associativo non commerciale.

I beni acquistati o ricevuti con donazioni o lasciti testamentari e le loro rendite devono essere destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Non avendo l'associazione scopo di lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto finale di gestione deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dopo la chiusura dell'esercizio, deve essere messo a disposizione dei soci nei 30 giorni successivi e deve essere approvato dall'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, entro ulteriori 30 giorni.

Gli utili conseguiti sono obbligatoriamente reinvestiti per il perseguimento delle attività dell'Associazione, così come indicate nel Documento di Programmazione.

#### **Articolo 14. Scioglimento e liquidazione**

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere d'ufficio qualora il numero di soci sia inferiore a 7 o può essere deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria. L'Assemblea così costituita provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il suo attivo, dopo il pagamento dei debiti e di quanto altro ragionevolmente dovuto in ottemperanza alla legislazione italiana, sarà devoluto ad un'altra associazione avente finalità analoga o avente fini di pubblica utilità individuata nella stessa seduta dell'Assemblea in cui è deliberato lo scioglimento dell'Associazione.

#### **Articolo 15. Controversie**

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci e i non soci.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, nel rispetto del principio del contraddittorio, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Il loro lodo sarà inappellabile.

#### **Articolo 16. Emendamenti allo Statuto**

Gli emendamenti al presente Statuto possono essere proposti su iniziativa del Comitato Direttivo, o su richiesta del 10% dei membri, con diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote, indirizzata al Presidente. Tutti gli emendamenti devono essere confacenti con lo Statuto dell'Associazione e le politiche, procedure, regole e direttive stabilite dal Comitato Direttivo. Comunicazione scritta dei cambiamenti proposti sarà inviata ai membri almeno 45 giorni prima di tale assemblea.

Tutti gli emendamenti saranno presentati dal Consiglio con o senza raccomandazioni di voto.

Questo Statuto può essere emendato in prima convocazione con il voto favorevole dei due-terzi (2/3) dei membri, con diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote.

Col voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti qualunque sia il numero in seconda convocazione.

#### **Articolo 17. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applica la normativa vigente.